

Dipartimento III - Ambiente e tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia e aree protette

Serv 1 - Gestione rifiuti e promoz. della raccolta differenziata - DPT0301 e-mail:m.zagari@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3912 del 31/10/2023

Il Dirigente del servizio Zagari Maria Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento ING. ANNABELLA PORTANOVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INERTI LAZIO SRL - P.IVA/C.F. 08499971003 - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della D.G.R. n. 239/2008 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/1998 per l'impianto di gestione rifiuti inerti non pericolosi ubicato in via Casal Bianco, 269 nel comune di Guidonia Montecelio (RM).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Zagari Maria



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.:

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";


VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento n. 715/2013/Ue della Commissione europea del 25 giugno 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;

di fonte nazionale:

- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 209 del 24 giugno 2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
- Decreto Ministeriale Ambiente del 31/01/2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 concernente "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale Ambiente del 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di



gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

- Decreto Ministeriale Lavori pubblici del 14/01/2008;
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- Decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) Attuazione direttiva 2012/19/Ue" e s.m.i.;
- Legge n. 56 del 07/04/2014 art. 1 comma 16 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni", per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma";
- Legge n. 116 del 11 agosto 2014 "Capo II Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'unione europea";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 69 del 28/03/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lqs. 152 del 03/04/2006";
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e s.m.i.;
- Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 3058 del 12/02/2019;
- Legge n. 128 del 2 novembre 2019, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali";
- Decreto legislativo n. 116 del 03/09/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- Decreto legislativo n. 121 del 03/09/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- D.M. Ambiente n. 188 del 22/09/2020 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184 ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

di fonte regionale:

 Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti; D.G.R. n. 222 del 25/02/2005 "Monitoraggio delle acque



- sotterranee Rilevazione dei fattori meteo-climatici e ideologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi";
- D.G.R. n. 239 del 18 aprile 2008 "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98";
- D.G.R. n. 516 del 18/07/2008 "Recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07";
- D.G.R. n. 755 del 24 ottobre 2008 "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005". Revoca deliberazione Giunta regionale n. 4100/99 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 239 del 17 aprile 2009 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005" e s.m.i.;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10/12/2009;
- D.G.R. n. 34 del 26 gennaio 2012 "Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";
- D.G.R. n. 536 del 15 settembre 2016 "Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.Lgs. 155/2010";
- D.G.R. n. 5 del 17/01/2017 "DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 DGR 17 aprile 2009 n. 239 - Aggiornamento Documento tecnico "Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti";
- D.G.R. n. 132 del 28/02/2018 "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104";
- D.C.R. n. 18 del 23/11/2018 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano di tutela delle acque della Regione Lazio, ai sensi del D.Lgs. 152/06";
- Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 116 del 22/09/2020;

PREMESSO CHE

• la società INERTI LAZIO Srl in data 23/05/2022 con prot. 84877 ha presentato istanza di autorizzazione per la realizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di un impianto di gestione e recupero di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel comune di Guidonia Montecelio;



- a seguito dell'istruttoria sulla documentazione pervenuta, la CMRC con note prot. 106431 del 28/06/2022 e prot. 131106 del 22/08/2022 ha chiesto integrazioni e chiarimenti sulla documentazione pervenuta e la società, con note trasmesse in data 02/08/2022 con prot. 122950, in data 21/09/2022 con prot. 144693 e in data 27/09/2022 con prot. 150274, ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa;
- con nota del 04/11/2022 trasmessa con prot. 170028 è stata convocata Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti in oggetto, al fine di acquisire il parere di competenza delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzatorio. Nella nota citata si indicava la data del 21/11/2022 quale termine per richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni ed il 06/02/2023 quale termine per trasmettere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La documentazione istruttoria di progetto veniva contestualmente pubblicata sul sito istituzionale dell'ente CMRC per la presa visione di quanto oggetto di conferenza;

VALUTATO CHE

- alla data del 21/11/2022 con nota prot. 180135 è pervenuta la richiesta di chiarimenti e integrazioni da parte del Comune di Guidonia Montecelio;
- la società, con nota del 24/01/2023 acquisita al prot. 11690, ha chiesto proroga ai tempi concessi per la trasmissione delle integrazioni richieste e che ha successivamente provveduto a trasmetterle con nota acquisita in data 22/02/2023 con prot. 29846;
- a seguito delle integrazioni pervenute e dalla valutazione delle stesse, con nota del 15/04/2023 trasmessa con prot. 60455, è stato chiesto alla società di emendare ed uniformare tutta la documentazione di progetto con le nuove configurazioni proposte dalla stessa;
- con note pervenute in data 09/05/2023 prot. 73261, in data 18/05/2023 prot. 80434 e in data 12/06/2023 prot. 95949 la società ha trasmesso la documentazione armonizzata e i chiarimenti richiesti ed in data 20/06/2023 con prot. 101913 è stato chiesto agli enti ed uffici partecipanti alla CdS di esprimere entro il 27/07/2023 definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicando, ove possibile, le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

VISTO CHE

nel corso del procedimento sono pervenuti i seguenti pareri:



- Ministero della Cultura- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio -Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti -parere favorevole senza condizioni, pervenuto al prot. 18308 del 02/02/2023;
- ASL RM5 Dipartimento di prevenzione Servizio igiene e sanità pubblica Unità territoriale di Guidonia parere favorevole, pervenuto con prot. 119789 del 24/01/2022;
- Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV "Pianificazione strategica e Governo del territorio" – Servizio 1 "Urbanistica e attuazione del PTMG" parere favorevole con prescrizioni acquisito con prot. 10670 del 23/01/2023;
- Regione Lazio Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area urbanistica copianificazione programmazione negoziata Roma Capitale e Citta' Metropolitana - parere favorevole con prescrizioni, pervenuto con prot. 124843 del 02/08/2023;

TENUTO CONTO CHE

- ARPA Lazio, con nota del 26/07/2023 acquisita al prot. 121253, ha espresso il parere tecnico vincolante e obbligatorio, da rilasciarsi ai sensi del Regolamento regionale n. 21/2021 e dell'art. 184ter c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con il quale si chiedono chiarimenti sulle modalità di gestione rifiuti ed in particolare sulle procedure di recupero degli stessi;
- a seguito della richiesta di chiarimenti trasmessa alla società in data 10/08/2023 con prot. 128921 sono pervenute dalla stessa le note integrative in data 11/08/2023 prot. 130390 e in data 12/08/2023 con prot. 130424, trasmesse ad ARPA Lazio per le valutazioni di competenza e rese disponibili su piattaforma informatica agli enti e servizi partecipanti al procedimento di CdS, come a questi comunicato con nota del 31/08/2023 trasmessa con prot. 136200;
- ARPA Lazio, con nota pervenuta in data 14/09/2023 ed acquisita al prot. 143777, a seguito della valutazione della documentazione trasmessa dalla società sulle modalità di recupero dei rifiuti "End of Waste" ha ritenuto di confermare l'esclusione del EER 170802 dalle operazioni di cessazione di qualifica di rifiuto per la produzione di miscele di aggregati per uso stradale;
- a seguito delle osservazioni pervenute da ARPA Lazio con la nota del 14/09/2023 sulle modalità di gestione dei rifiuti oggetto di recupero "End of Waste" la società in data 25/09/2023 con prot. 150302 ha comunicato di rinunciare all'operazione di recupero del EER 170802 ed ha trasmesso la documentazione emendata sulla base delle osservazioni pervenute da ARPA;

CONSIDERATO CHE

• l'art.14-bis comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., disciplina che "fatti salvi i casi in cui le disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2) lettera c) ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3) equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonchè



quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione per l'assenso reso, ancorchè implicito";

- con nota del 10/10/2023, trasmessa con prot. 159226, è stata comunicata la conclusione positiva del procedimento amministrativo;
- **ritenuti** acquisiti positivamente, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. tutti gli altri pareri non espressi dagli enti e servizi convocati in conferenza;

VERIFICATA l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. 239/2008 il progetto presentato in data 23/05/2022 acquisito al prot. 84877 e s.m.i. dalla società INERTI LAZIO Srl avente P.IVA-C.F.: 08499971003, con sede legale in viale Franco Angeli, 5 nel comune di Roma e sede operativa dell'impianto in via Casal Bianco, 269 nel comune di Guidonia Montecelio (RM);
- di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. 239/2008 la società INERTI LAZIO Srl e per essa il proprio legale rappresentante, alla realizzazione delle opere previste e all'esercizio dell'impianto, per la durata di anni 10 dall'emissione del presente provvedimento, in conformità alla planimetria denominata "Tavola 07-AMB01-Planimetria generale gestione rifiuti" datata settembre 2023 che allegata alla presente autorizzazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);



- di autorizzare la società INERTI LAZIO Srl e per essa il proprio legale rappresentante alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in conformità alla planimetria denominata "Tavola 08-AMB02-Emissioni in atmosfera" datata giugno 2023 che allegata alla presente autorizzazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- di autorizzare ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 la società INERTI LAZIO Srl allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali dell'impianto nel "Fosso del Cavaliere" nel rispetto della Tabella 4, Allegato 5 Parte Terza, del D.Lgs. 152/06, come rappresentato nella tavola "T09_AMB03_Gestione acque reflue" datata agosto 2023 che allegata alla presente autorizzazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**).

Come da parere espresso dall'Area urbanistica copianificazione negoziata Roma Capitale e Città metropolitana della Regione Lazio, ai sensi del comma 6 art. 208 del D.Lgs 152/2006 e art. 15 e 16 della L.R. 27/1998, la presente autorizzazione costituisce variante al PRG vigente con la modifica di classificazione dell'area d'intervento a zona F ai sensi del DM 1444/68, con la destinazione specifica di progetto e con indici e parametri da esso desumibili, senza che questo comporti una indipendente classificazione urbanistica che, pertanto, tornerà alla sua originaria destinazione a fine ciclo produttivo.

UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto è localizzato in via di Casal Bianco, 269 nel comune di Guidonia Montecelio su aree distinte al catasto del Comune di Guidonia Montecelio al foglio n. 10 particelle n. 990p, 991p, 992p; 1070p, 1072p, 1215p, 1216p, 1074 su un'area di circa 45.993,50 mq di cui 537,60 coperti.

OPERAZIONI DI GESTIONE AUTORIZZATE

L'autorizzazione è rilasciata per le attività di gestione di rifiuti non pericolosi.

La società svolge presso l'impianto in oggetto le seguenti attività di gestione dei rifiuti (Allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.):

- R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
- R12: Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R5: Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

TIPI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI AUTORIZZATI IN INGRESSO

Codice	Descrizione	Quantit	Operazione
EER		à	di gestione
		(ton/ anno)	



TOTALE 400.000 • Quantità giornaliera gestibile presso l'impianto (ton/giorno): 1.600			
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	50.000	R13/R12/R5
170802	Materiale da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	10.000	R13
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	10.000	R13/R12/R5
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	20.000	R13/R12/R5
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	150.000	R13/R12/R5
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voce 170106	80.000	R13/R12/R5
170103	Mattonelle e ceramiche	5.000	R13/R12/R5
170102	Mattoni	5.000	R13/R12/R5
170101	Cemento	50.000	R13/R12/R5
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	5.000	R13/R12/R5
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	5.000	R13/R12/R5
010413	Rifiuti prodotto dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	5.000	R13/R12/R5
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	5.000	R13/R12/R5

Quantità giornaliera gestibile presso l'impianto (ton/giorno): 1.600



- Quantità annuale gestibile presso l'impianto (ton/anno) 400.000
- Di cui pericolosi (ton/anno) 0
- Di cui non pericolosi (ton/anno) 400.000

BILANCIO DI MASSA

- Rifiuti in entrata 400.000 ton/anno
- Rifiuti in uscita verso recupero 10.360 ton/anno
- Sostanza o oggetto (ex materie prime seconde) in uscita dall'impianto 389.240 ton/anno
- Perdite di processo 30 ton/anno
- Rifiuto smaltito esternamente 370 ton/anno
- Rifiuto smaltito internamente 0 ton/anno
- % rifiuti in uscita rispetto rifiuti in entrata 0,026

CAPACITA MASSIMA DI STOCCAGGIO ISTANTANEO

OPERAZIONE	RIFIUTI PERICOLOSI (ton)	RIFIUTI NON PERICOLOSI (ton)	TOTALE (ton)
R13	0	30.250	30.250
D15	0	0	0
Totale	0	30.250	30.250

PRODOTTI FINITI CONSEGUENTI AL PROCESSO DI TRATTAMENTO

Sostanza od oggetto (ex MPS)	Caratteristiche merceologiche secondo la normativa di settore	Quantità (ton/anno)	Successivo invio
Materiali per l'edilizia	DM 05 /02 /98 ; D.M. 152 /22	243.275	Cementifici, imprese edili per edilizia residenziale, stradale e industriale
Granulato di conglomerato bituminoso	DM 69 /18	145.965	Scopi specifici di cui al D.M. 69/18 Imprese che producono pavimentazione stradale



TOTALE	389.240	

L'area 9 di deposito delle MPS prevede uno stoccaggio istantaneo massimo di 21.469,50 mc

RIFIUTI IN USCITA DALL'IMPIANTO

derivanti dal processo di gestione dei rifiuti in entrata da inviare ad impianti di trattamento e recupero

Codice EER	Descrizione	Quantità (ton/anno)	Operazione successiva svolta presso terzi
170802	Materiale da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	10.000	R13/R12/R5
191201	Metalli ferrosi	180	R13/R12/R4
191203	Metalli non ferrosi	70	R13/R12/R4
191204	Plastica e gomma	20	R13/R12/R3
191205	Vetro	20	R13/R12/R5
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	20	R13/R12/R3
191209	Minerali	50	R13/R12/R5

RIFIUTI AUTOPRODOTTI DA GESTIRSI IN DEPOSITO TEMPORANEO

prima del successivo invio ad impianti di trattamento e recupero

|--|

1302 05	Olii minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	0.1	R9
1301 10	Olii minerali per circuiti idraulici non clorurati	0.1	R9
0803 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	0 .001	R5
1610 02	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001	28 MC	D15

MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Le modalità di gestione saranno effettuate come da "Relazione tecnica di progetto e di gestione per un impianto di recupero rifiuti inerti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06" presentata dalla società in data 25/09/2023 che costituisce allegato alla presente Determinazione (**Allegato 4**)

PRINCIPALI APPARECCHIATURE E MEZZI UTILIZZATI

Nell'impianto sono previsti i seguenti macchinari:

- Cabina di comando
- Tramoggia di alimentazione
- Mulino primario a martelli
- Separatore magnetico per materiali ferrosi
- Vaglio per la separazione dei materiali leggeri
- Mulino secondario
- Nastri trasportatori
- Impianto abbattimento polveri

MODALITA' DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO

La società al termine dell'attività o qualora non intervenga un nuovo atto di rinnovo, dovrà procedere al ripristino del sito mediante la rimozione e la messa in sicurezza di tutti gli impianti e le infrastrutture utilizzate. In particolare le tipologie di interventi necessari consisteranno in:

- trasferimento di tutti i rifiuti stoccati presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati;
- messa in sicurezza e smantellamento dei macchinari in seguito all'eventuale rimozione di residui presenti all'interno;



 lavaggio dei piazzali, e delle zone pavimentate di deposito dove è avvenuto il contatto con i rifiuti.

Dell'avvenuto ripristino dovrà esserne data comunicazione alla Regione Lazio e alla Città metropolitana di Roma Capitale per le verifiche conseguenti.

GARANZIE FINANZIARIE

Prima della messa in esercizio dell'impianto dovranno essere depositate a favore della Città metropolitana di Roma Capitale le garanzie finanziarie di legge, nel rispetto di quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 239/2009 e s.m.i. pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7-5-2009 - Supplemento ordinario n. 73 (Parte I e II).

La durata delle garanzie finanziarie dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione, che si intende decennale con decorrenza dalla data di emissione della presente autorizzazione, maggiorate di ulteriori 2 anni e dovranno essere prestate per un importo pari ad € **514.509,00.**

Gli importi delle garanzie finanziarie da prestare sono ridotti:

- di un importo pari al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS);
- di un importo pari al 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Tale garanzia finanziaria deve essere prestata al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

Ai sensi della D.G.R. 239/08, prima della messa in esercizio dell'impianto per quanto autorizzato con la presente, l'istante dovrà presentare il certificato di collaudo delle opere realizzate nell'impianto e le garanzie finanziarie di legge.

Solo a seguito di tale presentazione la Città metropolitana di Roma Capitale rilascerà la presa d'atto entro trenta giorni, decorsi i quali si riterrà positivamente acquisita la documentazione presentata.

PRESCRIZIONI

Nello svolgimento dell'attività oggetto di autorizzazione la società INERTI LAZIO Srl dovrà, in particolare, avere cura di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. garantire la protezione delle zone di interesse archeologico come previsto all'art. 42 comma 6) e la salvaguardia delle visuali come previsto nell'art. 50 protezione delle NTA del PTPR;



- 2. realizzare tutte le opere di mitigazione previste in progetto, in particolare creazione di un fronte di vegetazione lungo il confine con via Casal Bianco e verso il confine con via Salvatore Quasimodo con il posizionamento di alberi appartenenti a specie autoctone, di cui all'Allegato A1 della L.R. n. 39/2002, da collocare esternamente alla barriera frangivento, che avranno il duplice scopo di catturare e filtrare le quote di polveri sottili sfuggite all'effetto di contenimento della barriera frangivento e di migliorare l'aspetto paesaggistico creando al contempo una schermatura dell'impianto;
- 3. ridurre la visibilità dei mezzi pesanti operanti nell'impianto, dalla strada e dall'ambiente circostante;
- 4. rimozione di tutte le superfetazioni eventualmente presenti nell'area dell'impianto;

GESTIONE ACQUE

- 5. la società dovrà gestire le acque meteoriche assimilabili alle industriali come previsto nella tavola "T09 AMB03 Gestione acque reflue" datata giugno 2023 (Allegato 3);
- 6. lo scarico nel Fosso del Cavaliere, dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:
- a) tabella 4 all. 5 Parte Terza del D. Lgs.152/06;
- b) devono essere assenti le sostanze pericolose, pericolose prioritarie (tab. 1/A lettera A.2.6 dell'Allegato 1 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e altri inquinanti chimici, di cui all'art. 34 c. 5 delle NTA all'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 23 novembre 2018 n. 18):
- 7. la Società è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:
- a) non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Ente competente (D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 1);
- b) non conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D.Lgs. 152/2006, art. 101 c. 5);
- c) mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D.Lgs. 152/2006, art. 101 c. 3) indicati nella planimetria allegata;
- d) i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) mantenere in condizioni di efficienza l'impianto e, ove previsti, i dispositivi deputati al controllo ed al campionamento delle acque reflue;



- 8. la Società è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) effettuare **annualmente** e conservare presso l'impianto, a partire dalla data di ritiro dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, certificato di analisi chimico-fisiche *in originale*, sottoscritto da tecnico abilitato attestante che lo scarico delle acque *prelevate a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata*, ai pozzetti fiscali degli scarichi, vengono mantenute nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti;
- b) mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria dello stabilimento, i pozzetti, il sistema di raccolta e di depurazione;
- c) nelle more dell'acquisizione del nulla osta idraulico come richiesto al competente Servizio metropolitano ed acquisito al fasc. 1493PA, la società dovrà accumulare le acque meteoriche di dilavamento del sito nella vasca di sedimentazione/laminazione e gestire le stesse come rifiuto da inviare a impianti di trattamento ai sensi delle vigenti normative;
- d) la Società dovrà comunicare prontamente a questo Servizio il rilascio dell'autorizzazione ai fini idraluici e l'avvenuta realizzazione del sistema di depurazione e di scarico delle acque reflue;
- e) gestire le acque reflue domestiche dell'impianto nel rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione allo scarico mediante impianto di sub irrigazione rilasciata dal Comune di Guidonia Montecelio in data 21/06/2020 con prot. 006210.

Si rammenta che la mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 Parte Terza comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 137 e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del decreto medesimo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA


9. è fatto obbligo, alla società INERTI LAZIO Srl, di rispettare i seguenti obblighi di legge:

- a) per effetto della delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 261 del 03/06/1997, le prime analisi ai camini devono essere effettuate dall'ARPA Lazio "Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Sezione Provinciale di Roma, Unità Operativa Semplice, Controlli 1", a fronte del pagamento delle misure secondo il tariffario della Regione Lazio, l'intervento dell'ARPA deve essere richiesto due mesi prima della data prevista per l'esecuzione dei prelievi analitici. Qualora l'ARPA comunichi di non poter procedere all'esecuzione delle analisi è data facoltà alla società, entro il termine di esecuzione delle stesse, di avvalersi di altri soggetti anche privati;
- b) la società dovrà comunicare al Servizio 1 "Gestione dei rifiuti e promozione della raccolta differenziata", Dip. III, della Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune, alla Regione Lazio ed all'ARPA Lazio "Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Sezione Provinciale di Roma, Unità Operativa Semplice, Controlli 1", la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;



è fatto obbligo, alla società INERTI LAZIO Srl, di rispettare le seguenti prescrizioni operative e i valori limite di seguito riportati:

- 10. utilizzare per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo e analisi secondo le indicazioni dei manuali UNI ed i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di emissione;
- 11. garantire l'esercizio e la manutenzione dell'impianto nel rispetto delle condizioni, in tutte le condizioni di funzionamento:
- 12. ai fini dell'esecuzione delle verifiche da parte dell'autorità competente al controllo o del gestore dovrà essere permesso l'accesso, con la necessaria strumentazione, alle prese di campionamento; tale accesso dovrà garantire il rispetto delle disposizioni riportate nelle norme di sicurezza vigenti in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro;
- 13. dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel Manuale UNI, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;
- 14. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'Allegato VI degli allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 15. effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera così come previsto al comma 2.3 dell'allegato VI alla Parte V del titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 16. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento fatte salve le fasi di avvio e di arresto degli impianti, il rispetto dei limiti di emissione;
- 17. sospendere le lavorazioni, dandone immediata comunicazione al Serv. 1 "Gestione Rifiuti", Dip. III, della Città metropolitana di Roma Capitale, nel caso in cui si verifichino anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti, fino alla rimessa in perfetta efficienza dello stesso;
- 18. eseguire sul punto di emissione autorizzato, con cadenza annuale a carico della società, le misure delle emissioni inquinanti, ed inoltrare al Serv. 1 "Gestione Rifiuti e promozione della raccolta differenziata", Dip. III, Città Metropolitana di Roma Capitale, via Giorgio Ribotta 41-43, 00144 Roma, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi agli autocontrolli effettuati sul punto di emissione nell'anno civile precedente. Tali dati dovranno comprendere la data di esecuzione dell'autocontrollo, denominazione e provenienza del punto di emissione, le caratteristiche fisiche del camino (altezza, sezione di sbocco) e le sue coordinate geografiche, le caratteristiche fisiche dell'emissione misurata (portata, temperatura e velocità dei fumi), la concentrazione degli inquinanti soggetti ad autorizzazione. Per ogni valore indicato dovranno essere specificate le unità di misura. Infine dovrà essere indicato il numero di ore in cui l'impianto ha funzionato nell'anno di riferimento. Qualora il gestore della Società sia stato impossibilitato ad



effettuare una misura, dovrà comunque stimare i flussi di massa degli inquinanti autorizzati nell'anno di riferimento specificando i fattori di emissione (accompagnati da riferimenti a schede tecniche o riferimenti bibliografici) e le variabili proxy utilizzate (ad esempio, quantità di prodotti finiti o semilavorati prodotti nell'anno, quantità di energia utilizzata nell'anno, quantità di materia prima utilizzata nell'anno). I certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento produttivo ed allegati al registro di cui alla prescrizione 18) e posti a disposizione degli organi di controllo.

19. È fatto obbligo, alla Società, di rispettare le seguenti prescrizioni ed i limiti emissivi relativi all'emissioni convogliate:

Emissione E/1 (frantumazione rifiuti inerti e CER 170302)

A	portata normalizzata secca	Nm³/h	25000	
В	temperatura al punto di prelievo	°C	amb	UNI EN ISO 16911-1
c	polveri totali	mg/Nm³	10	UNI EN 13284-1
P	altezza punto di emissione	m	11	
E	sistema di abbattimento	Filtro a tessuto - Depolveratore con maniche in poliestere antistatico		

Emissione E/2 (gruppo elettrogeno adibito al funzionamento dell'impianto di frantumazione, alimentato a gasolio, della potenzialità termica di 0,4 MW)

rientra nei casi previsti dalle attività in deroga con emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06, Parte V di cui al punto bb) "Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW" della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 6 e dell'Allegato 1 delle "Norme Tecniche di Attuazione" relative all'aggiornamento del "Piano di risanamento della Qualità dell'Aria" della Regione Lazio approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 8 del 05/10/2022 (pubblicata sul B.U.R.L. n.88 del 25/10/2022):


 gli impianti di combustione di cui all'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. dovranno rispettare gli stessi limiti degli impianti della classe di potenza più bassa prevista dallo stesso decreto nell'Allegato 1 alla Parte V a parità di combustione, di combustibile e periodo di installazione;



- i punti di emissione dovranno rispettare l'altezza di 7 metri dal suolo;
- 20. ai fini dell'attivazione dello stabilimento dovrà essere comunicato al Servizio 1-Dipartimento III di questa Amministrazione ed all'ARPA Lazio sede di Roma Servizio Aria Unità Emissioni, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma, quanto segue:

messa in esercizi o	Nei successivi 30 giorni dalla data della presentazione del collaudo, con un anticipo di 15 giorni, la data della messa in esercizio degli impianti dello stabilimento.
messa a regime	entro 90 giorni dalla data della messa in esercizio dell'impianto , con un anticipo di almeno 5 giorni, la data fissata per la messa a regime degli impianti dello stabilimento; dopo 30 giorni dalla data fissata per la messa a regime dovranno essere comunicati i dati relativi alle emissioni, il cui prelievo dovrà avvenire durante un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata realizzando tre campionamenti come da art. 269, comma 6 del D.L.gs 152/06 , Parte V ss.mm.ii.

- 21. eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione solo a seguito di motivata richiesta presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza all'Arpa Lazio sede di Roma;
- 22. nel caso in cui, durante la fase di messa a regime dell'impianto, si verificasse il superamento dei limiti di emissione imposti nella presente autorizzazione per i camini sopra menzionati, la società dovrà darne tempestiva comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale ed all'ARPA Lazio sede di Roma, indicando le cause che hanno determinato tale superamento ed i provvedimenti che saranno adottati per ricondurre gli impianti nei limiti imposti;
- 23. il gestore dovrà comunicare, al Serv. 1 "Gestione Rifiuti e promozione della raccolta differenziata", Dip. III, della Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Guidonia Montecelio, alla Regione Lazio ed all'ARPA Lazio sede di Roma, "Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Sezione Provinciale di Roma, Unità Operativa Semplice, Controlli 1", entro 24 ore, l'accertamento di eventuali difformità nei controlli di propria competenza;
- 24. nel caso si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il gestore dell'impianto, entro le 8 ore successive all'evento deve darne comunicazione al Serv. 1 "Gestione dei Rifiuti e promozione della raccolta differenziata", Dip. III, della Città metropolitana di Roma Capitale che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività od imporre altre prescrizioni; il gestore dell'impianto ha l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto entro il più breve tempo possibile;



- 25. i camini ed i punti di emissione dovranno essere immediatamente identificati con la numerazione adottata nella presente autorizzazione, mediante iscrizione visibile con vernice di colore contrastante;
- 26. così come previsto nelle Norme Tecniche dell'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'aria della Regione Lazio, all'allegato 1 art.1:
 - i camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
 - non sono ammessi camini aventi porzione terminale orizzontale o sezioni di sbocco a parete;
 - le bocche dei camini situati a distanza inferiore a 50m da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo dell'apertura più alta;
- 27. dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell'Allegato VI, commi 2.7 e 2.8, degli allegati alla Parte V del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152, ogni interruzione del normale funzionamento del sistema di abbattimento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo, nonché i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione i cui certificati devono essere allegati allo stesso; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;
- 28. qualora, durante l'esercizio dello stabilimento, dovessero emergere problematiche legate alla presenza di emissioni in violazione di quanto prescritto, la società dovrà produrre, al Servizio 1 "Gestione Rifiuti" del Dipartimento III di questa Amministrazione, un progetto di adeguamento alle presenti prescrizioni. Tale progetto dovrà essere oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/06.
- 29. È fatto obbligo, alla Società, di rispettare le seguenti prescrizioni relative alle emissioni diffuse derivanti dall'attività di movimentazione, stoccaggio e lavorazione dei materiali pulverulenti:
- a) il gestore dovrà conformarsi a quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "emissioni di polveri provenienti dall'attività di produzione, manipolazione, trasporto, scarico o stoccaggio di materiali pulverulenti";
- b) l'insediamento dovrà essere dotato di un impianto di irrigazione a pioggia installato per la bagnatura delle aree e dei cumuli da tenere sempre in perfetta efficienza;
- c) le strade di accesso all'insediamento produttivo dovranno essere mantenute sufficientemente umide nei periodi di siccità;
- d) durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico) si dovrà mantenere un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;



- e) tutti i nastri trasportatori dovranno essere protetti superiormente e lateralmente, mediante appositi sistemi di copertura;
- f) i gruppi di lavorazione quali la tramoggia di carico, i gruppi di frantumazione e vagliatura dovranno essere coperti dovranno essere coperti con intelaiatura metallica e teli in PVC;
- g) dovranno essere presenti opportuni sistemi di bagnatura sulla tramoggia di carico, all'ingresso del mulino ed in corrispondenza del secondo stadio di vagliatura;
- h) durante il trasferimento degli inerti nelle tramogge si dovrà provvedere alla loro umidificazione lungo il percorso, per mezzo dell'impianto di irrigazione fisso che deve essere mantenuto in perfetta efficienza, oppure mediante carenatura delle tramogge e dei nastri trasportatori;
- i) all'interno dello stabilimento, la movimentazione degli automezzi dovrà avvenire con cassoni coperti da appositi teloni al fine di limitare al massimo il trasporto di polveri;
- j) lungo il perimetro dell'insediamento dovrà essere posizionata una barriera arborea, con essenze arbustive autoctone, e/o barriera frangivento di altezza minima pari a 5 (cinque) metri ed i cumuli di rifiuti non dovranno superare il limite superiore della recinzione dell'intero insediamento onde limitare il trasporto delle polveri verso l'esterno.

Per quanto non espressamente riportato nella presente sezione dovrà essere fatto esplicito riferimento all'allegato V degli allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 Parte V le prescrizioni riportate nella presente autorizzazione potranno essere modificate a seguito di variazioni apportate alla migliore tecnica disponibile, nonché alla situazione ambientale locale.

Per quanto non espressamente riportato dovrà essere fatto riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 Parte V e s.m.i.

GESTIONE RIFIUTI

- 30. gestire i rifiuti così come illustrato nella planimetria "Tavola 07-AMB01-Planimetria generale gestione rifiuti" datata settembre 2023 (Allegato 1) ed indicare tramite apposita cartellonistica indelebile, in ciascuna area dell'impianto, i codici EER dei rifiuti distinti per tipologie omogenee, le relative operazioni di gestione e le principali norme di sicurezza;
- 31. stoccare i materiali all'interno delle aree individuate nella planimetria, separandole mediante barriere tipo new jersey e rispettando le altezze massime riportate nella tavola "T07-AMB01";
- 32. rispettare quanto indicato nel parere dell'Arpa Lazio Dipartimento Pressioni sull'Ambiente Sezione Provinciale di Roma Unità Controlli di Roma acquisito con prot. n. 143777 del 14/09/2023 (Allegato 5);



- 33. adottare un idoneo sistema di gestione nell'esercizio dell'attività per la verifica del rispetto dei criteri dettagliati alle lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- 34. mantenere un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;
- 35. il lay-out dell'impianto dovrà essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
- 36. procedere, a fine giornata, alla pulizia del sito e delle aree di transito;
- 37. non apportare modifiche all'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008;
- 38. mantenere in perfetta efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta delle acque piovane;
- 39. consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti. In particolare si dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
- 40. garantire l'attuazione di tutte le misure necessarie a non arrecare nocumento agli insediamenti più prossimi con la diffusione di rumori, polveri o esalazioni, rendendosi fin da subito disponibili ad incrementare le misure di mitigazione esistenti e proposte qualora non risultassero sufficienti:
- 41. provvedere ad effettuare ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 148/98 le debite annotazioni sui registri di carico e scarico;
- 42. verificare la conformità del rifiuto in ingresso rispetto a quanto previsto dall'atto autorizzativo nonché effettuare controlli, anche a campione, sugli stessi;
- 43. garantire nell'esercizio dell'impianto il rispetto delle normative in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori ottemperando a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. durante tutte le fasi di realizzazione ed esercizio, al fine di ridurre i rischi per gli addetti ai lavori;
- 44. verificare, successivamente alla messa a regime, avvalendosi di tecnico competente in acustica ambientale, i livelli di rumore dell'impianto in esercizio preventivamente stimati. In caso di difformità la società dovrà presentare, ai sensi della L.R. Lazio n. 18/01, al Comune di Guidonia Montecelio nuova documentazione di impatto acustico ambientale attestante gli interventi di bonifica acustica posti in essere, corredata di quanto necessario per consentire al competente Ufficio comunale di esprimere il relativo parere;
- 45. rispettare la normativa antincendio per la specifica attività;



- 46. attuare tutte le misure precauzionali e di sicurezza volte a prevenire il rischio di incendi anche in relazione alla Circolare del MATTM prot. n. 1121 del 21/01/2019.
- 47. richiedere, per il codice EER non pericoloso in ingresso all'impianto, che presenta una corrispondente voce a specchio nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la documentazione, o la certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti, nel rispetto della decisione 2014/955/UE e del Regolamento (UE) n. 1357/2014, nonché nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017, che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III alla direttiva 2008/98/CE;
- 48. produrre, per il codice EER non pericoloso in uscita dall'impianto, che presenta una corrispondente voce a specchio nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la documentazione, o la certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti, nel rispetto della decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014, nonché nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III alla direttiva 2008/98/CE;
- 49. caratterizzare i rifiuti in uscita dall'impianto destinati allo smaltimento, che dovranno fare riferimento alla vigente normativa di settore.

La Società dovrà attenersi a quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 3058 del 13.02.2019.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Comune di Guidonia Montecelio, alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio, all'ASL ROMA 5 ed al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del D.Lgs. 152/06, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA per i relativi adempimenti di competenza, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale nella sezione "Albo Pretorio Online".

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

